

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2206

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2003

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	9
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - La Turchia costituisce per l'Italia un *partner* strategico a livello economico e commerciale, come dimostrato dalla consistente presenza delle nostre imprese, soprattutto piccole e medie, operanti nei settori in cui maggiore è la complementarietà degli scambi ad avviare rapporti di cooperazione industriale ed a concludere *joint-ventures* con imprese locali. Attualmente le aziende italiane che hanno effettuato investimenti *in loco* sono circa trecento, un numero che è triplicato negli ultimi dieci anni, a testimonianza di una dinamica decisamente positiva, che non si è arrestata neanche a seguito della crisi economico-finanziaria del 2001.

L'ottimo stato dei rapporti economici, che vedono l'Italia terzo *partner* della Turchia, testimonia la fiducia che i nostri operatori ripongono non soltanto nel potenziale del Paese, ma anche nel cammino di riforme da esso intrapreso.

La Turchia partecipa al processo di allargamento dell'Unione europea in qualità di candidato, a seguito della decisione in tal senso adottata dal Consiglio europeo di Helsinki nel 1999, tuttavia, unica fra i tredici Paesi candidati, essa non ha ancora avviato i negoziati per l'adesione in quanto non soddisfa i cosiddetti «criteri politici di Copenhagen». A tal fine, Ankara, è impegnata in un profondo processo di riforma economica e politica.

L'obiettivo principale dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Turchia - firmato nel 1995 - è la creazione di un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi, che assicuri le condizioni più propizie

per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire la creazione delle piccole e medie imprese e la costituzione di *joint-ventures* tra operatori economici delle due Parti.

Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Turchia e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi), agli investimenti nazionali ed esteri, nonchè di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia l'applicazione di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

Dopo l'articolo 1, dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerre od altre forme di conflitti armati, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni o espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento (articolo 5).

Ognuna della Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6).

Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell'investitore essere sottoposte ai Tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato prevista dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo 8).

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possano essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 9 dell'Accordo.

L'articolo 10 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 11 e 12).

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini sopra esposti, che non corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Turchia e degli investimenti della Turchia in Italia.

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori della Turchia in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 4 dell'Accordo, certamente non preventivamente qualificabili, si provvederà così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

Il risarcimento per l'eventuale esproprio di investimenti della Turchia in Italia (articolo 5), anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno l'esproprio stesso.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie (articolo 8), si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario in quanto l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 9.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno, nè la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

La definizione dei termini contenuti nell'Accordo sono indicati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso. Essi non sono innovativi.

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizione vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Turchia, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il presente disegno di legge era stato presentato in Parlamento nel corso della XII legislatura (Atto Senato n. 2337) e riproposto nel corso della XIII legislatura, sia su iniziativa parlamentare sia su iniziativa governativa, ed approvato in un testo unificato (Atto Camera n. 2099) in data 2 agosto 1996. Approvato in prima lettura il 16 gennaio 1997, non ha mai terminato l'*iter* parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PROMOZIONE E
LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (qui di seguito denominate Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica tra i due paesi, e in particolar modo per quanto concerne gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e

riconoscendo che fornire incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti, sulla base di Accordi Internazionali, contribuirà a stimolare imprese d'affari che incrementeranno la prosperità delle due Parti Contraenti.

concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: il termine "investimenti" sarà inteso a significare qualsiasi tipo di proprietà investita prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da parte di una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi, ed i regolamenti di quest'ultima.

Qualsiasi alterazione della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non influenzerà il loro carattere di investimento.

Senza limitare i concetti di cui sopra, il termine investimento comprende:

a) proprietà mobile ed immobile e qualsiasi altro diritto "in rem" comprese obbligazioni reali su proprietà d'altri, nella misura in cui queste possano essere utilizzate per gli investimenti;

b) azioni, obbligazioni, titoli, partecipazioni azionarie o qualsiasi altra forma di partecipazioni in società associate ad un investimento;

c) credito per somme di denaro e pagamenti d'interessi previsti da accordi creditizi ovvero qualsiasi diritto ad obbligazioni, prestazioni o servizi aventi valore economico associato ad un investimento nonché l'utile reinvestito di cui al paragrafo 5 qui di seguito;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, know-how, segreti commerciali, denominazioni depositate ed avviamento;

e) qualsiasi diritto di natura finanziaria conferito per legge o contratto e qualsiasi tipo di licenza, concessione e franchigia emanata ai sensi delle attuali disposizioni che regolano l'esercizio di attività commerciali, ivi comprese la rilevazione, la coltivazione, l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali associate ad un investimento.

2. Il termine "investitore" designerà qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che ha effettuato, sta effettuando o intende effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "persona fisica" designa una persona fisica che deriva il suo status di cittadino di una delle due Parti Contraenti dalla legislazione applicabile.

4. Il termine "persona giuridica" riferito ad una delle due Parti Contraenti indicherà qualsiasi entità creata nel territorio di una delle due Parti Contraenti, e riconosciuta come persona giuridica in conformità con la rispettiva legislazione nazionale, quali istituti pubblici, società, compagnie o partnerships, consorzi o associazioni pubbliche, a prescindere dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Il termine "proventi" sta a designare gli importi resi ovvero realizzati ma non ancora resi da un investimento inclusi in particolare, profitti, utili d'interesse, interessi da capitale investito, dividendi, royalties, proventi relativi a servizi tecnici e d'assistenza, utili reinvestiti, utili di capitale e quote varie.

6. Il termine "territorio" designa il territorio compreso entro i confini e le acque territoriali di ogni Parte Contraente ed anche l'area economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estende al di fuori dei limiti delle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, su cui esse hanno o potrebbero avere giurisdizione o diritti di sovranità a scopo di esplorazione, sfruttamento e conservazione di risorse naturali, secondo il diritto internazionale.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio e autorizzeranno tali investimenti in conformità con la loro legislazione.

2. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni occasione un giusto ed equo trattamento degli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la conversione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e ditte in cui tali investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure discriminatorie o ingiustificate.

3. Fatte salve le leggi riguardanti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, ai cittadini di una delle due Parti Contraenti ed ai loro familiari sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di creare, sviluppare, amministrare o fornire consulenza sulla gestione di un investimento in cui essi, ovvero una società della prima Parte per cui essi lavorano, abbia impegnato o stia per impegnare un investimento.

4. Ciascuna Parte renderà pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le pratiche e le procedure amministrative che riguardano gli investimenti o incidono su di essi.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausole della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, all'interno dei confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai relativi proventi dei propri investitori o degli investitori di uno stato terzo.

2. Il trattamento accordato alle attività associate agli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non sarà meno favorevole di quello accordato ad attività analoghe associate agli investimenti effettuati dai propri investitori o dagli investitori di un paese terzo.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad alcun vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potrà concedere in futuro a paesi terzi in virtù del loro status di stato membro di Unioni Economiche e Doganali, Associazioni di Mercato Comune, Aree di Libero Scambio, Accordi Regionali o Subregionali o accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdita

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorressero in perdite sugli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre od altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi analoghi, la Parte Contraente in cui è stato effettuato tale investimento dovrà offrire un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento degli investitori che sono cittadini della Parte Contraente responsabile, e, in tutti i casi contemplati dal precedente paragrafo, riceveranno un trattamento non meno favorevole degli investitori di uno stato terzo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. a) Gli investimenti a cui il presente Accordo fa riferimento non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i loro diritti comuni di proprietà, possesso, controllo o godimento, eccetto laddove specificatamente previsto da leggi e sentenze o ordini emanati dai Tribunali e dalle Corti di Giustizia aventi giurisdizione.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti ad alcuna misura che ha simile effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente tranne che per ragioni pubbliche ovvero di interesse nazionale, contro immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le norme e disposizioni legali.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sarà calcolato secondo parametri internazionalmente riconosciuti. Ogni qualvolta vi siano difficoltà nell'accertamento del valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato in base ad una giusta valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'azienda, nonché delle componenti e dei risultati delle attività dell'azienda stessa. Il risarcimento includerà gli interessi calcolati al più alto tasso d'interesse applicabile di crediti pubblici interni del Tesoro della Parte interessata alla data del pagamento e decorrenti dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di

pagamento. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente responsabile, l'ammontare del risarcimento sarà calcolato in base alla procedura di composizione delle controversie prevista dall'articolo 9 del presente Accordo. Appena il risarcimento sarà stato determinato dovrà essere prontamente pagato e dovrà essere rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.

ARTICOLO 6

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Proventi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che, dopo che gli investitori hanno ottemperato a tutti gli obblighi fiscali, possano trasferire quanto segue all'estero senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento:

a) somme capitali ed aggiuntive impiegate per mantenere ed incrementare gli investimenti;

b) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile;

c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) i fondi per il rimborso dei prestiti contratti per un investimento ed i relativi interessi;

e) la remunerazione e gli assegni percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro dipendente o i servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella quantità e nel modo prescritti dalla legislazione e dalle norme nazionali vigenti;

1) i pagamenti di cui alle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo.

2. Pur prendendo in considerazione le disposizioni dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di uno stato terzo, se quest'ultimo è più favorevole.

3. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte Contraente può mantenere le leggi e le normative

(a) relative alle procedure da seguire per i trasferimenti consentiti dal presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza indebito ritardo dalla parte interessata e non pregiudichino la sostanza dei diritti enucleati ai paragrafi 1 e 2;

(b) che richiedano un attestato relativo ai trasferimenti valutari.

4. Ai fini del presente Accordo, "senza indebito ritardo", riferito ai trasferimenti, indica che deve essere possibile effettuare tali trasferimenti il più rapidamente possibile, conformemente alle normali procedure relative alle transazioni commerciali.

ARTICOLO 7

Surrogazione

Nel caso in cui una Parte Contraente, ovvero una sua istituzione, abbia concesso garanzia contro rischi non commerciabili per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento secondo la garanzia, l'altra

Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tale investitore alla Parte Contraente che garantisce, e la sua surrogazione non sarà superiore ai diritti originali. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente, ovvero alle sue istituzioni, in virtù di tale surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Composizione delle controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi comprese quelle relative all'indennizzo in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o misura analoghe e le controversie sull'ammontare dei relativi pagamenti saranno, nella misura del possibile, composte amichevolmente.

2. Qualora tale controversia non possa essere composta amichevolmente entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata la richiesta scritta, l'investitore interessato potrà demandare la disputa, a sua discrezione:

a) a qualsiasi procedura di composizione delle controversie applicabile, precedentemente concordata, in conformità con la legislazione interna applicabile;

b) alla Corte della Parte Contraente, di qualsiasi istanza, avente giurisdizione territoriale;

c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le Norme di Conciliazione e Arbitrato della "Commissione ONU sulla Legislazione Commerciale Internazionale" (UNCITRAL).

Per quanto riguarda l'arbitrato dell'UNCITRAL, questo si svolgerà in conformità con gli standard di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sulla Legislazione sul Commercio Internazionale (UNCITRAL), ai sensi della Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e con le seguenti disposizioni:

vi saranno tre Arbitri, e se non sono cittadini delle Parti Contraenti saranno cittadini di stati che intrattengono relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti:

d) il "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti", per la richiesta delle procedure di conciliazione o arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra stati e cittadini di altri stati", ogni qualvolta, ovvero non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano fatto validamente ricorso.

Ciascuna Parte Contraente acconsente pertanto di sottoporre alle procedure dell'UNCITRAL o dell'ICSID, sopra menzionate, le controversie relative agli investimenti che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente.

3. Il lodo arbitrale emesso con le procedure scelte dall'investitore interessato sarà definitivo e vincolante per tutte le parti in causa. Ciascuna Parte Contraente si impegna a dare esecuzione al lodo, in conformità con la propria legislazione nazionale. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione del Tribunale Arbitrale nei territori delle Parti Contraenti saranno conformi alla loro rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto delle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse sono parte.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici ogni questione relativa a qualsiasi procedura arbitrale o giudiziaria eventualmente istituita finchè tali procedure non siano state completate, ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale od alla sentenza del tribunale entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza, ovvero qualsiasi altro termine previsto dalla legislazione internazionale o interna applicabile al caso in questione.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che potrebbero insorgere fra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro tre mesi dalla data in cui la Parte Contraente informi per iscritto l'altra Parte Contraente essa sarà su richiesta di una di esse, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nel modo seguente: entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovrà designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno stato terzo, che fungerà da Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano state concordate, una delle due Parti Contraenti, in mancanza di qualsiasi altro accordo, può rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alle nomine entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente della Corte fosse un cittadino di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile esercitare detta funzione, la richiesta dovrà essere rivolta al Vice-Presidente della Corte. Nel caso in cui quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile per qualsiasi motivo svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti sarà invitato ad effettuare le nomine.

5. Il Tribunale Arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti, e la sua decisione sarà vincolante. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e dei suoi onorari durante i procedimenti arbitrali. Le spese per il Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti eguali dalle due Parti Contraenti.

6. Il tribunale disporrà di tre mesi dalla data della scelta del Presidente per concordare norme procedurali conformi alle altre disposizioni del presente Accordo. In mancanza di tale accordo, il tribunale chiederà alla Corte Internazionale di Giustizia di designare le norme procedurali, tenendo conto delle norme delle procedure arbitrali internazionali generalmente riconosciute.

ARTICOLO 10

Applicazione di altre norme

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte, ovvero dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno, caso per caso, le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qualvolta, in conformità con le leggi, i regolamenti, le disposizioni o i contratti specifici una delle Parti Contraenti abbia accordato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente di aver svolto le rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 12

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo resterà in vigore per 10 anni a partire dalla data in cui le procedure costituzionali di cui all'Articolo 11 siano state svolte e verrà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci dandone avviso scritto un anno prima della scadenza.

2. In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, come previsto dal presente Articolo 12, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni successivi alle date precedentemente menzionate.


IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

REDDATTO ad Ankara il *ventiduesimo* giorno di Marzo millenovecentonovantacinque in tre copie, una in italiano, una in turco ed una in inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

RE


PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA



AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
ON THE
RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey (hereafter referred to as the Contracting Parties),

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two countries, and especially for investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on International Agreements, will contribute towards stimulating business ventures that will foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment", shall be construed to mean any kind of property invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or juridical person of one Contracting Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter.

Any alteration in the form in which assets are invested or re-invested shall not affect their character as an investment.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises:

- a) movable and immovable property, and any other rights in imm including, insofar as they may be used for investment purposes, real securities on others' property;
- b) shares, debentures, stocks, equity holdings or any other form of participation in companies connected with an investment;
- c) credit for sums of money and interest payments arising under loan agreements or any right for obligations, performances or services having an economic value connected with an investment, as well as reinvested income as defined in paragraph 5 hereafter;
- d) copyrights, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any right of a financial nature accruing by law or by contract and any licence, concession and franchise issued in accordance with current provisions governing the exercise of business activities, including prospecting for, cultivating, extracting and exploiting natural resources connected with an investment.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or juridical person of a Contracting Party who effected, is effecting, or intending to effect, investments in the territory of the other Contracting Party.

3. The term "natural person", means natural person deriving his status as national of either Contracting Party according to its applicable law.

4. The term "juridical person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity established in the territory of one of the Contracting Parties, and recognized as juridical person in accordance with the respective national legislation such as public establishments, companies or partnerships, public trusts or associations regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "returns", means the amounts that have been yielded or have realised but not yet yielded by an investment, including in particular, profits, interest income, income from invested capital, dividends, royalties, returns for assistance and technical services, reinvested income, capital gains and miscellaneous fees.

6. The term "territory" designates the land within the land boundaries and the territorial waters of each Contracting Party as well as the exclusive economic zone and the continental shelf that extends outside the limits of the territorial waters of each of the Contracting Parties, over which they have or could have jurisdiction or sovereign rights for the purposes of exploration, exploitation and conservation of natural resources, pursuant to international law.

Article 2

Promotion and Protection of Investment

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory, and shall authorize these investments in accordance with their legislation.

2. Both Contracting Parties shall at all times ensure fair and equitable treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, enjoyment, use, transfer, conversion, disposal and liquidation of investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the companies and firms in which these investments have been made, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

3. Subject to the laws relating to the entry and sojourn of aliens, nationals of either Party and members of the families shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Party for the purpose of establishing, developing administering or advising on the operation of an investment to which they, or a company of the first Party that employs them, have committed or are in the process of committing investment.

4. Each Party shall make public all laws, regulations, administrative practices and procedures that pertain to or affect investments.

Article 3

National Treatment and The Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investment effected by, and income accruing to, its own investors or investors of Third States.

2. The treatment accorded to the activities connected with the investments of investors of either Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to similar activities connected with investments made by their own investors or by investors of any Third Country.

3. The provisions of 1 and 2 of this Article do not apply to any advantages or privileges which one Contracting Party grants or may grant at some future time to Third States by virtue of its membership in Customs or Economic Unions, Common Market Associations, Free Trade Areas, Regional or Subregional Agreements, or Agreements entered into in order to prevent double taxation or to facilitate frontier trade.

Article 4

Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the two Contracting Parties incur losses in their investments in the territory of the other Contracting Party, due to war or other forms of armed conflict, state of emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events, the Contracting Party in which the affected investment has been made shall offer adequate compensation. Compensation payments shall be freely transferable in a convertible currency without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the investors who are nationals of the Contracting Party having liability, and, at all events as defined in the previous paragraph, shall be treated no less favourably than investors of Third States.

Article 5

Nationalization or Expropriation

a) The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit permanently or temporarily their joined rights of ownership, possession, control or enjoyment, except where specifically provided by law and by judgements or orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.

b) Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having similar effects in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes, or national interest, against immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

c) The just compensation shall be equivalent to the effective market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, and shall be calculated according to internationally acknowledged evaluation standards. Whenever there are difficulties in ascertaining the market value, the compensation shall be calculated on the basis of a fair appraisal of establishment's constitutive and distinctive elements as well as of the firm's activities components and results. Compensation shall include interest calculated at the highest applicable interest rate of internal public borrowings of the Treasury of the concerned Party at the date of payment, accruing from the date of nationalization or expropriation to the date of payment. In the event of failure to reach an agreement between the investor and the Contracting Party having liability, the amount of the compensation shall be calculated following the settlement of dispute procedure provided by Article 9 of this Agreement. Once the compensation has been determined, it shall be paid promptly and authorization for its repatriation in convertible currency issued.

Article 6

Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that, after investors have complied with all their fiscal obligations, they can transfer the following abroad without undue delay in any convertible currency and at the prevailing exchange rate applicable on the date of transfer:

a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;

b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and any other profits;

c) the proceeds of the total or partial sale or liquidation of an investment;

d) funds to repay loans relating to an investment and interest due thereon;

e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party in respect of subordinate work and services performed in relation to an investment effected in its territory, in the amount and manner prescribed by current national legislation and regulations;

f) payments deriving by the provisions of articles 4 and 5 of this Agreement.

2. While considering the provisions of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article, the same treatment that is accorded to investments effected by investors of a Third State, if this is more favourable.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1. and 2., either Contracting Party may maintain laws and regulations (a) prescribing procedures to be followed concerning transfers permitted by this Article, provided that such procedures are completed without undue delay by the concerned Contracting Party and do not impair the substance of the rights set forth in paragraphs 1. and 2.; (b) requiring reports of currency transfers.

4. For the purposes of this Agreement "without undue delay" as related to transfers, means that it shall be possible to perform such transfers as rapidly as possible in accordance with normal commercial transaction procedures.

Article 7

Subrogation

In the event that one Contracting Party or any of its institutions has provided an insurance guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has made payments on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the insured investor to the Contracting Party guarantor and its subrogation shall not exceed the original rights. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of such subrogation, the provisions of Articles 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8Settlement of Disputes between Investors and
the Contracting Parties

1. Any disputes arising between a Contracting Party and the investors of the other, including disputes relating to compensation for expropriation, nationalization, requisition or similar measures and disputes relating to the amount of the relevant payments shall be settled amicably, as far as possible.

2. In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months from the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at his discretion, for settlement to:

a) any previously agreed applicable dispute settlement procedures, according to the internal applicable law;

b) the Contracting Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;

c) an ad hoc Arbitration Tribunal, in accordance with the Conciliation and Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law" (UNCITRAL);

In relation to UNCITRAL arbitration, it shall be conducted in accordance with Arbitration Standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), pursuant to Resolution 31/98 of 15th December 1976 adopted by the United Nations General Assembly, and with the following provisions:

There shall be three Arbitrators, and if they are not nationals of the Contracting Parties they shall be nationals of States which have diplomatic relations with both Contracting Parties.

d) the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the conciliation or arbitration procedures provided by the Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States", whenever, or as soon as both Contracting Parties have validly acceded to it.

Each Contracting Party hereby consents to submit to the aforementioned UNCITRAL or ICSID procedures any investment dispute arising between that Contracting Party and investors of the other Contracting Party.

3. The arbitration awards granted through the procedure which has been selected by the investor concerned shall be final and binding for all parties in dispute. Each Contracting Party commits itself to execute the award according to its national law. The acknowledgment and the enforcement of the decision to the Arbitration Tribunal in the territories of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation in accordance with the relevant International Conventions to which they are Parties.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to any arbitration procedure or judicial procedures that may have been instituted until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the judgement of the court of law within the terms prescribed by the ruling or the judgement, or any other terms that derive from international or internal law applicable to the case at issue.

Article 9

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within three months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of them, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party, shall appoint a member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a Third State to act as Chairman. The Chairman shall be appointed within three months, from the date on which the other two members are appointed.

4. If the appointments have not been agreed within the time provided by paragraph 3. of this Article, either of the Contracting Parties, in default of any other arrangement, may apply to the President of the International Court of Justice to make the appointments within three months. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is otherwise prevented from discharging the said function, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is equally prevented from discharging the said function for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their own costs at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.

6. The tribunal shall have three months from the date of the selection of the Chairman to agree upon rules of procedure consistent with the other provisions of this agreement. In the absence of such agreement, the tribunal shall request the International Court of Justice to designate rules of procedure, taking into account generally recognized rules of international arbitral procedure.

Article 10

Application of other Provisions

1. Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both the Contracting Parties are parties, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions, case by case, shall be applied to the Contracting Parties and their investors.

2. Whenever, as a result of laws, regulations, provisions or specific contract, one of the Contracting Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, they shall be accorded that more favourable treatment.

Article 11

Entry into Force

This Agreement shall become effective on the date on which both Contracting Parties have notified each other of the effected performance of their respective constitutional procedures.

Article 12

Duration and Expiry Date


1. This agreement shall remain effective for 10 years from the date in which the constitutional procedures indicated in Article 11 have been effected, and it shall be tacitly renewed for further periods of 5 years, unless either Contracting Party terminates it by giving prior written notice thereof one year before any expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates of the present agreement, as provided in this Article 12, the provisions of Articles 1 to 10 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT *Ankara*, this *twentysecond* day of *March*... one thousand nine hundred and ninety five, in three copies, one in Turkish, one in Italian and one in English, all texts being authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF TURKEY



